



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata\Ecologia

Ordinanza N. 17 DEL 25/03/2021

OGGETTO: Nuove misure fino al 30.04.2021 per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.



Premesso:

- che la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia in quanto, nelle zone interessate dalla sentenza, sono stati superati in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il parametro PM10;
- che nella Regione del Veneto il superamento si è verificato per il solo valore limite giornaliero, non per il valore medio annuale che, ormai da anni, risulta ampiamente rispettato.
- che le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 "Agglomerato Venezia", IT0509 "Agglomerato Treviso", IT0510 "Agglomerato Padova", IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "Agglomerato Verona", IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli",
- in esecuzione della sentenza si rende necessaria l'adozione di misure straordinarie, condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile. Si tratta di interventi integrativi alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.,
- che le azioni straordinarie sono state approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021;
- che la procedura di infrazione riguarda i comuni classificati ai sensi della previgente zonizzazione (rif DGRV 2130/2012) nelle seguenti zone: IT0508, IT0509, IT0510, IT0511, IT0512, IT0513, IT0514,
- che con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta inserito nella zona IT0513;
- che con DGRV 1855 del 29 dicembre 2020 è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, in vigore dal 1 gennaio 2021 secondo la quale il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta essere ricompreso nella zona IT0522 Pianura;
- che gli interventi regionali straordinari per il triennio 2021-2023, individuati sulla base delle informazioni rilevate nell'ambito del progetto LIFE- Prepair (Po Regions Engaged to Policies of AIR), riguardano principalmente i settori:
 - AGRICOLTURA
 - TRASPORTI
 - RISCALDAMENTO;
- che secondo i dati forniti dal Progetto "Prepair" per il raggiungimento della compliance ai valori limite delle concentrazioni in aria ambiente di PM10 (comprensiva sia di frazione primaria che secondaria) si è stimato sia necessario ridurre le emissioni di PM10 primario

del 38% (derivante principalmente dalla combustione di biomasse), degli ossidi di azoto del 39% (derivanti in prevalenza dai trasporti) e di ammoniaca del 22 % (derivante soprattutto dalle attività agricole).

- che in data 17 marzo 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure previste nella citata deliberazione n. 238 del 02.03.2021;

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Veneto ha individuato alcune azioni strutturali e straordinarie di competenza statale, regionale e comunale prevedendo per quelle di proprio competenza delle opportune risorse economiche;

Preso atto che le azioni sono diverse a seconda della zona di appartenenza del territorio comunale e sono via via meno restrittive per: i Comuni agglomerato a cui si aggiungono i comuni con più di 30.000 abitanti, i Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti agglomerato, i Comuni con più di 10.000 abitanti non agglomerato, i Comuni con meno di 10.000 abitanti non appartenenti alle aree Alpi e Prealpi e i Comuni appartenenti alle aree Alpi e Prealpi; Dato atto che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è un comune con più di 10.000 abitanti non agglomerato; Dato atto che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - Livello di allerta 1 - arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - Livello di allerta 2 - rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Richiamate:

- l'ordinanza n. 62 del 05.10.2020 "Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 07 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020" e le successive proroghe al 31.03.2021,
- l'ordinanza n. 63 del 05.10.2020 "Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 07 ottobre 2020 al 31 marzo 2021";

Ritenuto di non adottare misure meno restrittive di quelle previste nelle ordinanze in essere;

Visto:

- la deliberazione della Giunta Regionale veneto n. 238 del 02.03.2021,
- il verbale del TTZ e la documentazione trasmessa in data 19.03.2021 dalla Provincia di Verona, ns prot. n. 5192 del 22.03.2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836;
- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;

- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, tra l’altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

A) in tutto il territorio comunale fino al 30 aprile 2021:

1. divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali;
2. divieto combustione di biomasse per stufe <3 stelle in allerta verde e < 4 stelle in condizioni di allerta arancio e rosso, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
3. abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
5. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta verde alle seguenti categorie di veicoli:
 - AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3
 - COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3
 - CICLI E MOTO E0
6. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta arancione alle seguenti categorie di veicoli:
 - AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3, E4;
 - COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3;
 - CICLI E MOTO E0
7. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta rosso alle seguenti categorie di veicoli:
 - o AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3, E4
 - o COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3;
 - o CICLI E MOTO E0
 e dalle 8.30 alle 12.30 dei veicoli commerciali E4;

con la precisazione che fino al perdurare della pandemia da Dovid-19 resta in vigore la deroga di cui al Decreto 1/2021 relativamente al blocco degli Euro 4 diesel e che le limitazioni della

circolazione si applicano per l'intera rete stradale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella con esclusione delle strade provinciali S.P.4 della Valpolicella, S.P. 27° napoleonica, S.P. 33 C di Monte Solane e della strada statale S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero dando atto che sono previste le deroghe riportate nell'ordinanza 62/2020;

B) in tutto il territorio comunale fino al 15 aprile 2021:

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

INVITA

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;

2. a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle

a) E.2 - Uffici e assimilabili;

b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;

c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;

d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili;

3. i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte";

4. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

5. la popolazione ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;

b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;

c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

6. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;

b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;

e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;

g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);

i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;

k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

A V V I S A C H E

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde:

1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo);

2. Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia (arancio o rosso), avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:

2.1 La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

2.2 Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata\Ecologia

Ordinanza N. 17 DEL 25/03/2021

OGGETTO: Nuove misure fino al 30.04.2021 per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.



Premesso:

- che la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia in quanto, nelle zone interessate dalla sentenza, sono stati superati in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il parametro PM10;
- che nella Regione del Veneto il superamento si è verificato per il solo valore limite giornaliero, non per il valore medio annuale che, ormai da anni, risulta ampiamente rispettato.
- che le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 "Agglomerato Venezia", IT0509 "Agglomerato Treviso", IT0510 "Agglomerato Padova", IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "Agglomerato Verona", IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli",
- in esecuzione della sentenza si rende necessaria l'adozione di misure straordinarie, condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile. Si tratta di interventi integrativi alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.,
- che le azioni straordinarie sono state approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021;
- che la procedura di infrazione riguarda i comuni classificati ai sensi della previgente zonizzazione (rif DGRV 2130/2012) nelle seguenti zone: IT0508, IT0509, IT0510, IT0511, IT0512, IT0513, IT0514,
- che con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta inserito nella zona IT0513;
- che con DGRV 1855 del 29 dicembre 2020 è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, in vigore dal 1 gennaio 2021 secondo la quale il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta essere ricompreso nella zona IT0522 Pianura;
- che gli interventi regionali straordinari per il triennio 2021-2023, individuati sulla base delle informazioni rilevate nell'ambito del progetto LIFE- Prepair (Po Regions Engaged to Policies of AIR), riguardano principalmente i settori:
 - AGRICOLTURA
 - TRASPORTI
 - RISCALDAMENTO;
- che secondo i dati forniti dal Progetto "Prepair" per il raggiungimento della compliance ai valori limite delle concentrazioni in aria ambiente di PM10 (comprensiva sia di frazione primaria che secondaria) si è stimato sia necessario ridurre le emissioni di PM10 primario

del 38% (derivante principalmente dalla combustione di biomasse), degli ossidi di azoto del 39% (derivanti in prevalenza dai trasporti) e di ammoniaca del 22 % (derivante soprattutto dalle attività agricole).

- che in data 17 marzo 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure previste nella citata deliberazione n. 238 del 02.03.2021;

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Veneto ha individuato alcune azioni strutturali e straordinarie di competenza statale, regionale e comunale prevedendo per quelle di proprio competenza delle opportune risorse economiche;

Preso atto che le azioni sono diverse a seconda della zona di appartenenza del territorio comunale e sono via via meno restrittive per: i Comuni agglomerato a cui si aggiungono i comuni con più di 30.000 abitanti, i Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti agglomerato, i Comuni con più di 10.000 abitanti non agglomerato, i Comuni con meno di 10.000 abitanti non appartenenti alle aree Alpi e Prealpi e i Comuni appartenenti alle aree Alpi e Prealpi; Dato atto che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è un comune con più di 10.000 abitanti non agglomerato; Dato atto che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - Livello di allerta 1 - arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - Livello di allerta 2 - rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Richiamate:

- l'ordinanza n. 62 del 05.10.2020 "Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 07 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020" e le successive proroghe al 31.03.2021,
- l'ordinanza n. 63 del 05.10.2020 "Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 07 ottobre 2020 al 31 marzo 2021";

Ritenuto di non adottare misure meno restrittive di quelle previste nelle ordinanze in essere;

Visto:

- la deliberazione della Giunta Regionale veneto n. 238 del 02.03.2021,
- il verbale del TTZ e la documentazione trasmessa in data 19.03.2021 dalla Provincia di Verona, ns prot. n. 5192 del 22.03.2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836;
- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;

- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, tra l’altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

A) in tutto il territorio comunale fino al 30 aprile 2021:

1. divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali;
2. divieto combustione di biomasse per stufe <3 stelle in allerta verde e < 4 stelle in condizioni di allerta arancio e rosso, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
3. abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
5. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta verde alle seguenti categorie di veicoli:
 - AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3
 - COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3
 - CICLI E MOTO E0
6. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta arancione alle seguenti categorie di veicoli:
 - AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3, E4;
 - COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3;
 - CICLI E MOTO E0
7. divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in condizioni di allerta rosso alle seguenti categorie di veicoli:
 - o AUTO (M) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3, E4
 - o COMMERCIALI (N1, N2) benzina E0, E1, diesel E0, E1, E2, E3;
 - o CICLI E MOTO E0
 e dalle 8.30 alle 12.30 dei veicoli commerciali E4;

con la precisazione che fino al perdurare della pandemia da Dovid-19 resta in vigore la deroga di cui al Decreto 1/2021 relativamente al blocco degli Euro 4 diesel e che le limitazioni della

circolazione si applicano per l'intera rete stradale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella con esclusione delle strade provinciali S.P.4 della Valpolicella, S.P. 27° napoleonica, S.P. 33 C di Monte Solane e della strada statale S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero dando atto che sono previste le deroghe riportate nell'ordinanza 62/2020;

B) in tutto il territorio comunale fino al 15 aprile 2021:

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

INVITA

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - a) E.2 - Uffici e assimilabili;
 - b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili;
3. i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte";
4. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
5. la popolazione ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
6. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISACHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde:

1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo);

2. Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia (arancio o rosso), avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:

2.1 La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

2.2 Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO

Fto Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)